



COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo
Settore Polizia Locale - Commercio

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO COMUNALE
AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA
E DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE
N° 6 del 28.02.2015

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento definisce la funzionalità della videosorveglianza ai fine della sicurezza cittadina e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante il suddetto servizio operante nel territorio del Comune di Caprino Bergamasco (BG).

2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, di seguito denominato “codice”, e al Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 e successive modificazioni ed integrazioni emessi dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:

a) per “**banca dati**”, il complesso organizzato di dati personali raccolti nel server ubicato presso il Comune di Caprino Bergamasco, Ufficio della Polizia Locale in Via Roma n. 2 e formatosi esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente soggetti e mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata;

b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;

d) per “**titolare**”, il Comune di Caprino Bergamasco competente a disporre per l’adozione e il funzionamento del sistema di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali ed il profilo delle misure di sicurezza per l’utilizzo del predetto impianto composto da telecamere;

e) per “**responsabile**”, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare nonché la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente o organismo preposto dal titolare al trattamento dei dati personali;

f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;

g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza;

h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

n) per “**centrale operativa e/o di controllo**”, il complesso degli Uffici siti nella sede municipale e/o altre sedi dislocate, ove sono installati/dislocati il server e la workstation;

o) per “**server**”, apparecchiatura ad uso esclusivo/dedicato del sistema di video sorveglianza, ove vengono registrate le immagini ricevute dalle singole unità di ripresa;

p) per “**workstation**” postazione collegata tramite cavo al server, posta all’interno dell’Ufficio della Polizia Locale, specifica per la visualizzazione delle immagini in real-time nonché per l’eventuale estrapolazione di immagini registrate;

q) per “**unità di ripresa**”, la singola apparecchiatura, telecamera.

Art. 3 Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il funzionamento dell’impianto di videosorveglianza per la sicurezza del territorio comunale, gestito dal Comune di Caprino Bergamasco, collegato agli uffici della Polizia Locale venga svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo dei dati e i programmi informatici dell’impianto di videosorveglianza sono configurati riducendo al minimo la raccolta dei dati personali e dei dati identificativi. E’ escluso il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi.

Art. 4 Trattamento dei dati personali e finalità del sistema di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso il funzionamento dell’impianto di videosorveglianza.

2. Presso gli uffici della polizia locale di Caprino Bergamasco, sono collocate le postazioni per la visione in differita e/o diretta delle immagini riprese dalle telecamere e per gli accessi al sistema di videosorveglianza indicati **nell’art.8** del presente regolamento. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Caprino Bergamasco, in particolare: Legge 24 luglio 2008, n.125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), Legge 23 aprile 2009, n.38 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori), Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 (trasferimenti e deleghe delle funzioni statali), Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 (conferimento compiti e funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali), Legge 7 marzo 1986 n.65 (Legge quadro ordinamento Polizia Locale), Legge Regionale 14 aprile 2003 n.4 (riordino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia Locale e sicurezza urbana) nonché da funzioni istituzionali previste dallo statuto e dai regolamenti comunali.

3. Le finalità del suddetto impianto sono altresì conformi alle funzioni istituzionali demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri in relazione ai rispettivi ordinamenti speciali. Risultano altresì rispettose di quando disciplinato dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Le immagini, visionate presso gli Uffici della Polizia Locale di Caprino Bergamasco possono costituire altresì uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione delle pattuglie operanti sul territorio comunale e **sono finalizzate ad attuare uno stretto raccordo operativo tra le forze di polizia locale e statali.**

5. L’individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, nel rispetto delle leggi vigenti e delle finalità previste dal presente regolamento compete alla Giunta Comunale che nell’individuare le aree da assoggettare alla video sorveglianza deve tener conto:

- del rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti;
- delle norme dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) che vietano l’installazione di sistemi di controllo a distanza dei luoghi di lavoro;
- del rispetto dei principi di correttezza, esattezza e pertinenza del trattamento dei dati personali;
- del rispetto del principio del bilanciamento degli interessi, contemperando l’esigenza di tutela della sicurezza dei cittadini e di salvaguardia del patrimonio pubblico con il diritto di protezione dei dati personali attraverso il rispetto della dignità, dell’immagine e del principio della non interferenza nella vita privata dei cittadini;
- dei limiti stabiliti da leggi e regolamenti;

- del rispetto dei principi di proporzionalità tra i mezzi impiegati e fini perseguiti;
- della conformazione delle aree in relazione alla predisposizione o perpetrazione di delitti, reati od atti vandalici in genere, avvenuti in dette aree o comunque, alla potenzialità delle stesse di divenire scenario di comportamenti delittuosi;

Le telecamere posizionate nei siti e luoghi Comunali individuati dalla Giunta Comunale rispondono in particolare alle seguenti finalità:

- a) sicurezza pubblica, prevenzione generale, accertamento di reati e di altri illeciti rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- b) tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del Decreto Legge n. 11 del 23/02/2009;
- b) pronto intervento ai fini della sicurezza e del soccorso pubblico;
- c) tutela degli immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale per prevenire eventuali atti predatori, di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllo di determinate aree rilevanti sotto il profilo della prevenzione generale e della sicurezza;
- e) tutela di edifici e manufatti di carattere monumentale ed istituzionale, quali per esempio, parchi, fontane, edifici pubblici, e simili;
- f) controllo di aree caratterizzate dall'essere punto di concentrazione di eventi (manifestazioni) che possono essere causa di disordini e di turbativa dell'ordine pubblico.

6. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

7. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

8. Le immagini della videosorveglianza per la sicurezza del territorio non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative, ma esclusivamente per l'eventuale invio, da parte delle centrali operative, di personale per gli accertamenti degli illeciti amministrativi del caso.

CAPO II

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 5 Titolare del trattamento

1. Il Comune di Caprino Bergamasco nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

2. Il titolare del trattamento provvede altresì a richiedere la verifica preliminare prima dell'eventuale messa in funzione di sistemi di telecamere cosiddette intelligenti, in grado di rilevare e segnalare automaticamente comportamenti o eventi anomali rientranti comunque nelle previsioni di cui all'art.4 comma 5 lett. c) ed e) del presente regolamento.

3. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede, se previsto dalla normativa, all'invio dei regolamenti per la disciplina della vigilanza territoriale all'autorità garante per la protezione dei dati personali successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Art. 6 Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio è nominato con decreto del Sindaco quale responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 1° lett. e) del presente regolamento.
2. **Sono altresì responsabili al trattamento la Questura ed il Comando Provinciale dei Carabinieri**, in relazione al complesso di eventuali operazioni concernenti la ripresa delle immagini, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati dagli stessi soggetti pubblici fruibili e trattati.
3. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile nominato, previa comunicazione al Sindaco.
4. I responsabili devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento. La Questura e il Comando Provinciale dei Carabinieri nominati responsabili, osservano le disposizioni previste dal presente regolamento compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal titolare.
5. I responsabili procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.
6. **Il Responsabile, e in sua assenza gli incaricati delegati, custodiscono le chiavi di accesso ai locali e alle postazioni di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione di eventuali registrazioni, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.**

Art. 7 Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa gli incaricati individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale avente qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale.
3. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

CAPO III

MISURE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 8 Descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza

1. L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come indicato negli artt.6 e 7 del presente regolamento.
2. la visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione può essere strutturata secondo i seguenti livelli d'accesso:

A) postazioni e visualizzazione delle immagini in diretta:

- a1) accesso utente di primo livello:** gli operatori di Polizia Locale incaricati della visualizzazione delle immagini risiedono presso gli Uffici di Polizia Locale del Comune di Caprino Bergamasco e detengono la priorità di gestione del sistema;
- a2) accesso utente di secondo livello: il personale delle centrali operative della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri può gestire tutte le telecamere in modo indipendente tranne quelle in fase di utilizzo dell'operatore con accesso di primo livello;**

a3) accesso utente di terzo livello: le postazioni presso l'ufficio del Comandante, degli uffici della Polizia Giudiziaria e della sicurezza urbana della Polizia Locale. La gestione delle telecamere avviene in modo indipendente tranne per quelle in fase di utilizzo da parte degli operatori dei precedenti livelli a1) e a2);

- gli incaricati per la visualizzazione delle immagini in diretta accedono al sistema mediante credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle stesse.

a4) accesso tecnico: in caso di necessità per manutenzione e assistenza, alla ditta installatrice e/o quella nominata per la manutenzione, abilitata al servizio tecnico, può accedere alla visualizzazione delle immagini in diretta presso ogni postazione mediante personale tecnico appositamente incaricato solo alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

B) postazioni di visualizzazione differita e duplicazione delle immagini registrate:

b1) accesso utente: l'accesso avviene esclusivamente su postazioni dedicate posizionate presso gli Uffici della Polizia Locale di Caprino Bergamasco e/o eventuali sedi o dislocazioni. L'incaricato alla consultazione delle immagini registrate si autentica mediante credenziali di autenticazione abilitanti su apposito software dedicato e accede all'area dell'archivio digitale nella quale ricerca, salva e duplica immagini o filmati per i fini istituzionali di cui all'art. 4 del presente regolamento;

b2) accesso tecnico: in caso di necessità, manutenzione e assistenza, la ditta installatrice e/o quella nominata per la manutenzione, abilitata al servizio tecnico mediante personale appositamente incaricato, può accedere al sistema di videoregistrazioni e alla visualizzazione delle immagini registrate esclusivamente per le suddette necessità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza.

Le operazioni di manutenzione e assistenza necessarie devono essere eseguite solo alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini registrate.

Art. 9 Norme per la gestione del sistema - Misure di sicurezza

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2. In particolare gli Uffici Comunali competenti e i soggetti nominati responsabili del sistema integrato adottano le seguenti specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza:

A) Ufficio della Polizia Locale e "locale ospitante" il server della videosorveglianza per la sicurezza urbana:

a1) l'accesso alla centrale operativa ove è presente il monitor (uno o più di uno) di controllo della videosorveglianza è consentito, oltre al Sindaco o suo delegato, agli appartenenti alla Polizia Locale comandati per lo specifico servizio d'istituto disposto dal Comando Polizia Locale. E' consentito l'accesso di soggetti accreditati e incaricati di servizi e funzioni rientranti nei compiti istituzionali del Comune di Caprino Bergamasco. È consentito altresì l'accesso al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto al Comando. Eventuale accesso di altri e diversi soggetti deve essere appositamente autorizzato per iscritto dal Comandante del Servizio di Polizia Locale;

a2) l'ingresso al locale degli Uffici della Polizia Locale, ove sono presenti i computer di controllo della videosorveglianza, deve essere provvisto di una idonea porta chiusa il cui accesso è permesso ai soggetti accreditati;

a3) gli accessi al locale dell'Ufficio Polizia Locale dei soggetti accreditati devono essere registrati;

- a4) l'ingresso al locale che ospita, presso il Comando di Polizia Locale, il server della videosorveglianza deve essere provvisto di una porta idonea;
- a5) l'eventuale armadio che contiene il gruppo server della videosorveglianza deve avere una idonea serratura di sicurezza;
- a6) l'accesso al locale che ospita il server della videosorveglianza è consentito a soggetti accreditati.

B) Uffici della Polizia Locale:

- negli uffici della sicurezza urbana, della Polizia Giudiziaria e del Comandante della Polizia Locale i monitor di controllo della videosorveglianza non possono essere accesi permanentemente ma solo in relazione all'effettivo utilizzo da parte dei soggetti preposti. I monitor devono essere inoltre posizionati in modo idoneo a non consentire la visione delle immagini a soggetti estranei e/o non autorizzati.

C) Altri soggetti del sistema integrato:

- la Questura e il Comando Provinciale dei Carabinieri, responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, adottano idonee e specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza in relazione ai rispettivi ordinamenti speciali.

L'accesso al sistema di videosorveglianza può essere tracciato ed archiviato elettronicamente.

D) Misure tecniche di sicurezza generale del sistema di videosorveglianza:

- d1) nessuna postazione di videosorveglianza può anche accidentalmente cancellare ovvero distruggere quanto registrato nel server;
- d2) il software di gestione deve governare l'accesso al sistema di videosorveglianza con credenziali di autenticazione abilitanti;
- d3) le credenziali per gli accessi al sistema di videosorveglianza devono essere disattivate in caso di mancato utilizzo per un periodo di sei mesi o in caso di perdita dell'incarico che consenta al soggetto l'accesso al sistema di videosorveglianza;
- d4) nel server deve essere garantito un livello di duplicazione di sicurezza dei dati, ripristinabili entro e non oltre il termine indicato nell'art.10 c. 8 del presente regolamento;
- d5) tutti gli apparati esterni devono essere monitorati da personale tecnico incaricato a cui compete segnalare tempestivamente ogni anomalia e manomissione;
- d6) la telecomunicazione ed il trasporto delle informazioni deve avvenire prevedendo ed escludendo possibilità di accesso abusivo;
- d7) i punti di ripresa devono sospendere automaticamente ogni trasmissione del dato in caso di manomissione e/o accesso abusivo al sistema.

CAPO IV

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SICUREZZA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI

Art. 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati raccolti dovranno essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distribuzione, perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui agli artt.3 e 4 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo **comma 8** del presente articolo.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, prioritariamente installate sul territorio comunale in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica indicate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza ed approvate dalla Giunta Comunale.

3. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con degli accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in tour automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.

4. Le telecamere digitali da esterno consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale. I segnali video delle telecamere possono essere inviati in tempo reale alla centrale operativa e agli Uffici della Polizia Locale. Tutti i segnali video delle telecamere sono registrati su un apposito server (video recorder) collocato in un idoneo locale, che consente la gestione da remoto delle immagini. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire gli eventi in relazione alle finalità previste dal presente regolamento.

5. I dati personali sono ripresi attraverso le unità di ripresa, più comunemente dette telecamere dell'impianto di video sorveglianza installate sul territorio comunale in corrispondenza delle principali piazze e ingressi scolastici e altri siti stabiliti dalla Giunta Comunale;

6. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto/sistema.

7. I segnali video delle unità di ripresa possono essere trasmessi tramite ponte radio, ad un punto di raccolta che a sua volta le invia al server. Il server registra le immagini e le invia al client della workstation. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor. L'impiego di server del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non sia presidiata. La struttura del sistema di video sorveglianza è a circuito chiuso, non interconnesso con altri sistemi informatici.

8. Le immagini videoregistrate sono conservate, per un tempo non superiore a **sette giorni** successivi alla rilevazione, presso il server di sistema che consente di aderire alle finalità indicate all'art.4 del presente regolamento nonché a specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. Decorso il suddetto termine di **sette giorni** le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

Art. 11 Obblighi degli operatori incaricati al trattamento

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori incaricati al trattamento deve essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge **nei luoghi pubblici**. Esso non è ammesso per sorvegliare luoghi privati. Eventuali riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone devono essere funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento, di cui all'art.13 del presente regolamento, i dati registrati possono essere riesaminati accedendo all'area dell'archivio digitale, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente art.10, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art.4 comma 5.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Caprino Bergamasco, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del Codice obbliga ad installare un'adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui verrà riportata la dicitura che indichi che il territorio è sottoposto a video sorveglianza. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni

condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno, come riportato nel fac-simile dell'allegato n°1 del provvedimento del garante emesso l'8 aprile 2010.

2. Il Comune di Caprino Bergamasco, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'avvio del trattamento dei dati personali (con l'attivazione dell'impianto), l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa dello stesso, con un anticipo di giorni dieci, mediante appositi strumenti informativi e di comunicazione locale quali, sito internet e manifesti informativi affissi nelle bacheche comunali dislocate sul territorio.

3. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito internet comunale area Polizia Locale e tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio della Polizia Locale perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 13 Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti degli artt.9 e 10 del presente regolamento.

Art. 14 Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art.4 del presente regolamento.

Art. 15 Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art.14 del Codice e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 16 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art.15 del Codice della Privacy.

Art. 17 Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del titolare a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all'art.39 comma 2 del Codice.

2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.

3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.

4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, ai sensi dell'art.58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

5. La comunicazione dei dati ed in ogni caso l'estrazione e la duplicazione delle immagini registrate salvo i casi di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare.

CAPO V
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione da parte del responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare:

- a) dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
- c) delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.

2. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

4. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.

5. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a), c) e d) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, **un contributo spese**, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

7. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

9. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.

10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 19 Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall' art.141 e seguenti del Codice.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art.6 del presente regolamento.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Modifiche regolamentari e ampliamento del sistema

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. L'ampliamento del numero delle postazioni delle telecamere di videosorveglianza per la sicurezza urbana, di cui alle finalità previste dall'art.4 del presente regolamento, è demandato alla Giunta Comunale che li approverà con apposito atto di Giunta.

3. L'individuazione delle postazioni delle telecamere di cui al comma 2 è demandata all'Ufficio della Polizia Locale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, prioritariamente in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica indicate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ne daranno comunicazione alla Giunta Comunale per l'eventuale approvazione con proprio atto deliberativo.

Art. 21 Rinvii ed abrogazioni

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Ogni altra disposizione antecedente nonché contraria o incompatibile con il presente regolamento in materia di videosorveglianza del territorio cittadino si deve intendere abrogata.

Art. 22 Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online ed è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, alla Questura e al Comando Provinciale dei Carabinieri.

2. Copia del regolamento è tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi comunali, presso l'Ufficio Polizia Locale. Copia dello stesso è altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Caprino Bergamasco.

Art. 23 Revoche e clausole di salvaguardia

Contestualmente all'approvazione del presente REGOLAMENTO COMUNALE da parte del Consiglio Comunale, vengono revocati tutti gli eventuali Regolamenti precedentemente approvati dal Comune di Caprino Bergamasco.

NORME SPECIALI CONCERNENTI IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE PER CONTRASTARE IL DEPOSITO ABUSIVO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento speciale ed **allegato complementare** del Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza **ambientale** per controllare il deposito abusivo e lo smaltimento di rifiuti in alcune aree cittadine e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante il suddetto impianto.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, di seguito denominato “codice”, e al Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento speciale e del codice si intende:

a) per “**titolare**”, il Comune di CAPRINO BERGAMASCO competente a disporre per l’adozione e il funzionamento dell’impianto di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali ed il profilo delle misure di sicurezza per l’utilizzo del predetto impianto;

b) per “**responsabile**”, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare nonché la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, organismo preposto dal titolare al trattamento dei dati personali;

c) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;

d) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza;

e) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

f) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Art. 3 Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza ambientale

1. Il Comune di CAPRINO BERGAMASCO, al fine di controllare il deposito abusivo e lo smaltimento di rifiuti si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante la collocazione di telecamere digitali dislocate sul territorio che verranno individuate all’uopo ed approvate con atto deliberativo della Giunta Comunale. Una prima telecamera, verrà installata presso il Centro di Raccolta Comunale, atta alla tutela di eventuali atti vandalici ed in prevalenza per controllare il deposito abusivo dei rifiuti.

2. Il sistema di videosorveglianza ha come fini la prevenzione, l’accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo dell’area impiegata come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.

3. L’impianto non prevede la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.

4. Le immagini non possono essere utilizzate per l’irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al comma 1.

5. Le telecamere sono configurate con dei preset per il loro tour automatico. Le riprese video a colori, qualora le condizioni di visibilità scendano al di sotto di un soglia impostata, vengono commutate automaticamente in bianco/nero. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in tour automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.
6. L'architettura digitale consentirà la registrazione - h 24 - delle immagini che possono, all'occorrenza, essere esportate per la successiva visione.
7. Il termine massimo di durata della conservazione delle immagini, considerate le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività e chiusura degli uffici, è limitato ai **SETTE giorni successivi** alla rilevazione fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
8. Il dispositivo impiegato è programmato in modo da operare, al momento prefissato, l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto; la cancellazione automatica con sovra-registrazione rende non riutilizzabili i dati cancellati.
9. La tecnologia usata garantisce un'adeguata protezione contro l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate avviene mediante credenziali di autenticazione abilitanti il soggetto incaricato.
10. La relativa gestione delle immagini può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

CAPO II

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 4 Titolare del trattamento

Il Comune di CAPRINO BERGAMASCO nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice.

Art. 5 Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale o altro dirigente della Polizia Locale in servizio è nominato con decreto del Sindaco quale responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.2 lett. b) del presente regolamento speciale.
2. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile nominato, previa comunicazione al Sindaco.
3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento speciale.
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.

Art. 6 Incaricato al trattamento

1. Il responsabile designa gli incaricati individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale avente qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

CAPO III

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 7 Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
 - c) delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.
2. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
4. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
5. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a), c) e d) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
9. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al **comma 5** del presente articolo.
10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 8 Modalità di raccolta dati e informativa

1. Nell'AREA CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ed in quelle individuate ed approvate dalla Giunta Comunale, sottoposte a videosorveglianza per fini di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo dell'area impiegata come discarica di

materiale e di sostanze pericolose nonché di rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti, sono posizionati appositi cartelli – *informativa minima* – collocati prima del raggio di azione delle telecamere ed in prossimità delle stesse. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno come riportato nel fac-simile dell'allegato n.1 del provvedimento del garante della privacy n.1712680 del 08/04/10, riportanti la dicitura “*la registrazione è effettuata dalla Polizia Locale di CAPRINO BERGAMASCO per fini di prevenzione e repressione degli illeciti concernenti lo smaltimento dei rifiuti*”.

2. Nel trattamento dei dati vengono osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento.

3. I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza.

4. I dati sono raccolti e registrati per le finalità dell'art. 3 del presente regolamento speciale e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi.

5. I dati sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

6. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a **SETTE giorni** successivi alla rilevazione, fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione quali la necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex art.13 della Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento.

7. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure indicate dal Codice.

8. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato ed accreditato.

CAPO IV

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI, TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 9 Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del titolare e del responsabile a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all'art. 39 comma 2 del Codice.

2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.

3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.

4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

5. La comunicazione dei dati può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento.

Art. 10 Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art.3 del presente regolamento speciale.

Art. 11 Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.142 e seguenti del Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art.5 del presente regolamento speciale.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Disposizioni finali

1. I contenuti del presente regolamento speciale dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. L'installazione di nuove telecamere per la videosorveglianza ambientale di altre aree del territorio comunale e per le finalità di cui all'art.3 del presente regolamento speciale, è deliberata dalla **Giunta Comunale** in conformità a quanto prescritto dal regolamento stesso.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento speciale si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online nonché trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Copia del regolamento è tenuto a disposizione del pubblico presso le sedi comunali, presso l'Ufficio della Polizia Locale e dell'Ufficio tecnico comunale. Copia dello stesso è altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

